

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale

Autorità: Cassazione penale sez. V

Data: 21/06/2017

n. 43639

Classificazioni: LIBERTÀ PERSONALE - Misure cautelari personali (principi generali) nei confronti di imputati o indagati - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO	Paolo Antoni	-	Presidente	-
Dott. GORJAN	Sergio	-	Consigliere	-
Dott. SCOTTI	Umberto	-	rel. Consigliere	-
Dott. DE GREGORIO	Eduardo	-	Consigliere	-
Dott. CATENA	Rossella	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.M., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 23/02/2017 del TRIBUNALE LIBERTA' di
CATANZARO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SCOTTI UMBERTO
LUIGI;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI
LEO GIOVANNI, che conclude per l'inammissibilità;
udito il difensore, avv. RENDACE NICOLA, del Foro di Cosenza, che
deposita memoria ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23-24/2/2017, depositata il 10/4/2017, il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame avanzata da L.M. e ha confermato l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 9/2/2017 che aveva disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..

Al L. era stata contestata la partecipazione quale associato alla consorteria mafiosa di M.F., attiva nei comuni costieri del (OMISSIS) e in particolare nella commercializzazione del pesce; in particolare il L. era accusato di aver cooperato attivamente con la cosca mafiosa in veste di importante dipendente del gruppo imprenditoriale Barbieri e di B.G.O., descritto come imprenditore di riferimento e finanziatore della cosca, alimentandola con i proventi di varie attività imprenditoriali (discoteca (OMISSIS) di (OMISSIS), sala giochi (OMISSIS), (OMISSIS)) e potendo contare sull'intervento dell'associazione per risolvere ogni possibile problematica, criminale ed economica.

La struttura del provvedimento impugnato può così essere ricostruita, ricompattando e ridisponendo in ordine logico appropriato i vari argomenti esposti:

a) in primo luogo è da ritenersi accertata la natura di associazione per delinquere di tipo mafioso ascrivibile alla consorteria capeggiata da M.F., sulla scorte di numerosi pronunce giurisdizionali (pag. 2);

b) la figura di B.G.O., datore di lavoro del L., può essere ricondotta a quella dell'imprenditore colluso, entrato in un rapporto sinallagmatico con la cosca, produttivo di vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'acquisizione di una posizione dominante sul territorio

e per l'associazione nell'acquisizione di risorse, servizi e utilità (pag.12);

c) era intercorso un preciso accordo fra la cosca M. e il gruppo Barbieri, ratificato dal M., dal B., da Mo.Gi., esponente della cosca mafiosa dei Ba., attiva in (OMISSIS), a cui si rifaceva il gruppo Barbieri, e P.F. (esponente di rilievo delle cosche cosentine), in forza del quale il gruppo Barbieri aveva pagato percentuali assai ridotte per alcuni appalti ((OMISSIS)) ed erogazioni successive con cadenza mensile, senza nulla dovere ai clan cosentini in forza della sua riconduzione all'area di influenza della cosca M. (pag.4, 10-11, 12, 13);

d) dopo la carcerazione del P., alcuni mafiosi cosentini avevano sollecitato dal gruppo Barbieri pagamenti di tangenti per il cantiere cosentino di (OMISSIS) (esonerato in forza dell'accordo di cui sopra) e il gruppo Barbieri aveva dovuto rintuzzare questa pretesa sollecitando l'intervento del M. e del Mo. (pagg. 4-5, 10-11, 12-13);

e) L. aveva un ruolo di particolare importanza, in quanto fiduciario del B. e soggetto incaricato dei pagamenti alla cosca M., ed era a piena conoscenza dei termini dell'accordo e dei suoi presupposti e condizioni (pagg. 12-13);

f) la consorterìa intratteneva rapporti economici di fornitura del pesce con l'Hotel (OMISSIS), a condizioni vantaggiose rispetto agli altri clienti di (OMISSIS), utilizzava i proventi della sala giochi (OMISSIS) sotto forma di compartecipazione agli utili e interferiva nella gestione della discoteca (OMISSIS), di proprietà di B.F. imponendo il prezzo per l'affitto del locale e facendosi corrispondere una somma ulteriore a titolo estorsivo (pag. 17);

g) quanto sopra ricapitolato induceva a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione di L.M. alla consorterìa mafiosa di M.F. (pag. 17);

h) alla contestazione del reato associativo e al ruolo svolto dal L. non si contrapponevano elementi da cui fosse possibile desumere la carenza di esigenze cautelari (pag. 17).

2. Ha proposto ricorso il 14/4/2017 l'avv. Rendace Nicola, difensore di fiducia di L.M., denunciando violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e vizi motivazionali (mancanza e manifesta illogicità della motivazione) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

La trattazione formalmente unitaria appare suscettibile di essere disaggregata in due ordini di censure, l'uno afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'altro alle esigenze cautelari.

2.1. Secondo il ricorrente il fulcro dell'ordinanza andava colto nell'asserita appartenenza dei maggiori esponenti del gruppo Barbieri all'associazione a delinquere di stampo mafioso " M.", operante nel (OMISSIS).

Il tema dell'intraneità del L. all'associazione è stato liquidato in modo frettoloso e apodittico, attribuendo al B. il ruolo di imprenditore "colluso", richiamando in primo luogo definizioni giurisprudenziali afferenti alla diversa ipotesi delittuosa del concorso esterno in associazione mafiosa, comunque non oggetto di contestazione, e confermando un'ordinanza genetica animata dal presupposto dell'intraneità all'associazione.

Le condotte attribuite, tuttavia, non integravano non solo l'ipotizzata appartenenza all'associazione ma neppure il concorso esterno e si palesavano penalmente irrilevanti.

La tesi accusatoria prendeva le mosse dalla ricostruzione di un finanziamento da parte del gruppo Barbieri alla cosca M. e quindi di una cointeressenza economica, mentre quanto addotto giustificava invece proprio il contrario, delineando una situazione in cui il gruppo Barbieri era semmai la vittima delle pretese estorsive poste in essere dal clan.

L'assunto della cointeressenza economica e la collocazione dei rapporti su di un piano paritario erano stati desunti in via presuntiva, senza tener conto delle deduzioni difensive e in situazione di evidente vuoto motivazionale, senza che fossero adeguatamente tratteggiati i vantaggi economici conseguiti dal gruppo e la sua posizione dominante, così escludendo in capo al gruppo Barbieri la veste di vittima taglieggiata dalla cosca.

Non vi era traccia nella motivazione del fatto che gli appalti in questione (lavori di (OMISSIS), funivia di (OMISSIS), aeroporto di (OMISSIS)), due dei quali erano fuori del territorio di operazioni della cosca M., fossero stati conseguiti illecitamente e con l'aiuto dell'associazione mafiosa.

Dagli atti risultava semplicemente che il gruppo Barbieri era sceso a patti per limitare il danno, concludendo un accordo generale all'indomani dell'aggiudicazione dei lavori di (OMISSIS) e si era poi rivolto al gruppo criminale solo per respingere le pressioni estorsive di altre consorterie, che avevano disconosciuto l'accordo. Il che non poteva essere interpretato come la conferma di una sorta di finanziamento scientemente attuato dal gruppo Barbieri.

Le affermazioni del Tribunale circa le ragioni di cointeressenza economica erano contraddittorie e apodittiche, tanto con riferimento ai proventi della sala giochi quanto alle forniture di pesce all'Hotel (OMISSIS) e alla gestione della discoteca (OMISSIS).

Anche le parti della motivazione dedicate all'autonomia e ai poteri del L. erano severamente criticabili poichè le richieste estorsive gli erano state rivolte come soggetto vicino all'imprenditore e il L. risulta aver sempre manifestato la necessità di chiedere istruzioni e disposizioni dal proprio superiore, tanto da essere seriamente angosciato quando non riusciva a mettersi in contatto con lui per segnalargli le richieste.

L'importanza del ruolo del L. risulta poi decisamente ridimensionata dalla sua esclusione alla partecipazione alle riunioni relative alla definizione degli accordi e alla determinazione delle tangenti estorte.

V'era da aggiungere che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria aveva riconosciuto l'estraneità del L. ai rapporti illeciti con Mo.Gi. e che il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria aveva modificato la prospettazione accusatoria verso il B. riconoscendo il mero concorso esterno e non la partecipazione all'associazione mafiosa dei Ba..

2.2. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente richiama la sentenza n. 57 del 29/3/2013 della Corte Costituzionale in ordine all'art. 275 c.p.p., comma 3, e assume che il tema avrebbe dovuto essere affrontato diversamente, tenuto conto della prospettazione contenuta nell'ordinanza impugnata che configurava sostanzialmente L. e dei B. come soggetti estranei all'associazione con essa esternamente concorrenti.

3. All'udienza del 21/6/2017 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa di ulteriori argomentazioni difensive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La memoria depositata dal ricorrente all'udienza di discussione e dopo il suo inizio, all'atto di concludere, è inammissibile: in caso di ricorso per cassazione avverso un'ordinanza cautelare del tribunale del riesame, in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311 c.p.p., comma 5, devono trovare applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 121 c.p.p., sicchè le eventuali memorie delle parti devono essere presentate in cancelleria "fino a cinque giorni prima dell'udienza" a pena di inammissibilità. (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257825).

2. Il motivo di ricorso, nella parte dedicata alla sussistenza del compendio di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. del delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso in capo a L.M., appare fondato e coglie una evidente aporia nel tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata.

2.1. Il ricorrente non contesta - ed anzi esplicitamente ammette - la natura di associazione per delinquere di tipo mafioso ascritta alla consorceria capeggiata da M.F. e attiva nella zona del (OMISSIS).

2.2. Il coinvolgimento del L. scaturisce dalla sua veste di dipendente e fiduciario del gruppo Barbieri e in particolare del suo datore di lavoro B.G.O.; il suo specifico ruolo viene ricostruito in termini di autonomia e connotato da un'ampia conoscenza informativa delle relazioni del gruppo. Egli viene indicato come a piena conoscenza dell'accordo intervenuto fra B.G.O., M.F., P.F. e Mo.Gi., coinvolto nella sua conclusione e soprattutto unico ed esclusivo esecutore dei patti ivi raggiunti, e interessato al suo mantenimento nei momenti in cui lo stesso veniva messo in discussione.

Il ricorrente si sforza di sfumare il rilievo della posizione del L. all'interno del gruppo Barbieri, esaltandone gli aspetti di subalternità e minimizzandone i profili attivi di ingerenza decisionale nel momento di assenza del suo superiore.

Sul punto, però, l'ordinanza impugnata riesce a delineare numerosi elementi utili a confutare, almeno al livello della gravità indiziaria proprio della sede cautelare, la deduzione difensiva volta a dipingere il L. come mero esecutore di ordini privo di poteri decisionali.

Le censure svolte non riescono così ad incrinare, e tantomeno a scardinare, il quadro indiziario tratteggiato dal Tribunale per collocare il L. al centro di ogni iniziativa e di ogni situazione di fibrillazione che interessa il gruppo Barbieri (intercettazioni L.- B. e L.- G. del 2/1/2016; intercettazione L.- G. del 5/1/2016; intercettazione L.- Ge. del 7/7/2016; intercettazione Ge.- B. del 1/8/2016; intercettazione L.- B. del 1/8/2016; intercettazione L.- G. del 1/8/2016; intercettazione L.- B. del 4/8/2016; intercettazione L.- B. del 10/5/2016; intercettazione L.- Mo. del 15/7/2016).

Quanto rappresentato, fra l'altro piuttosto genericamente dal ricorrente, non infrange l'assunto del Tribunale catanzarese secondo il quale il L. non solo ha eseguito puntualmente le disposizioni del B. ma ha fornito anche un contributo fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e soprattutto per il suo mantenimento.

2.3. Se si possono quindi ritenere adeguatamente motivati sia la natura mafiosa della consorceria M., sia il ruolo non subalterno del L. nei riguardi del suo datore di lavoro B., con la sua ampia e completa conoscenza degli accordi da questi conclusi e l'adesione convinta e consapevole al perseguimento degli obiettivi del gruppo per cui lavorava, lo stesso non si può affermare quanto al ruolo svolto e alla veste assunta nella vicenda da B.G.O. e dal suo gruppo imprenditoriale.

Il teorema accusatorio non può infatti prescindere dall'etichettatura del B. come associato alla cosca M., stante il carattere derivato del coinvolgimento del L.: in tanto egli può ritenersi associato a tale consorceria in quanto lo sia il suo capo, visto che egli in sostanza è accusato di aver conosciuto, eseguito e difeso tenacemente gli accordi da questi raggiunti con la cosca capeggiata da M.F..

Il ruolo associativo imputato al L., quindi, sta e cade con lo stare e il cadere del ruolo associativo del B..

E proprio a tal proposito, il provvedimento impugnato presenta una grave discontinuità motivazionale, che si configura come un vero e proprio crepaccio logico.

2.4. In via preliminare occorre rilevare una carenza di motivazione nel provvedimento impugnato che individua B.G.O. come associato - e non concorrente esterno - alla cosca M., al contempo tratteggiandolo come partecipe anche della consorterìa mafiosa dei Ba., attiva essenzialmente in (OMISSIS), e suo punto di riferimento nella sistematica attività di turbativa d'asta in relazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici bandite da varie stazioni appaltanti calabresi.

Tale situazione di per sè è astrattamente ammissibile.

Questa Corte, infatti, ha ritenuto che non sia giuridicamente errato o contrario alla logica ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata, sicchè in tale ipotesi la singola persona fisica risponde della duplice e distinta partecipazione, anche in coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi (Sez. 1, n. 6410 del 13/01/2005, Serraino, Rv. 230831); ed ancora in tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, che sia possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi pur solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016 - dep. 2017, Napolitano e altri, Rv. 268786).

Il tema però non risulta adeguatamente approfondito nel provvedimento impugnato, che si limita a indicare l'appartenenza del B. alla cosca Ba. (elemento però estraneo al presente procedimento e alla contestazione mossa al L.) e poi, senza alcun chiarimento o precisazione, a ricondurre il B. anche alla diversa associazione di tipo mafioso facente capo al M., senza ricomporre questa predicata duplice appartenenza, per giunta a titolo di intraneità, in un quadro logico suscettibile di accoglierla senza contraddizioni.

2.5. Il B. viene ritenuto partecipe e non concorrente esterno (configurazione ribaltata in via derivata sul L.), in quanto imprenditore colluso.

Secondo il ricorrente, tale qualificazione tradirebbe la sostanziale configurazione della condotta in termini di concorso esterno all'associazione per delinquere di stampo mafioso, per la sua incompatibilità con una partecipazione effettiva alla stessa.

La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato la nozione di "imprenditore colluso" per contrapporla a quella dell'"imprenditore vittima", cogliendone il proprium nell'entrata in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità.

"Imprenditore vittima" è, invece, colui che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno.

Di conseguenza il criterio distintivo tra le due figure sta nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Tallura, Rv. 248321; Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015, Cangiano, Rv. 265286; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740; Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, D'Orio, Rv. 232963).

Nell'arresto più recente (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016 - dep. 2016, Falco, Rv. 268403) questa Corte ha ritenuto che il riferimento alla nozione di "imprenditore colluso" non elimini la necessità

di una rigorosa disamina del materiale probatorio ai fini della qualificazione del fatto come concorso esterno o partecipazione, atteso che la predetta nozione è stata richiamata in relazione ad entrambe le fattispecie (in termini di concorso esterno del soggetto privo di affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio: sentenza Orobello, sopra citata; Sez. 2, n. 24771 del 03/06/2015, Russo; in termini di partecipazione all'organizzazione di stampo mafioso dell'imprenditore collegato con un legame sostanzialmente societario alla famiglia mafiosa (Sez. 5, n. 50130 del 17/07/2015, Annunziata, Rv. 265584; sentenze Samà, D'Orio, Cangiano, sopra citate).

A tal proposito la pronuncia ricordata ha puntualizzato che se le nozioni di "imprenditore colluso" e di "imprenditore vittima" offrono all'accertamento giudiziario un punto di riferimento per tracciare il confine dell'area dei fatti penalmente rilevanti, resta imprescindibile la ricostruzione della fattispecie concreta alla luce del fatto tipico, secondo le direttive interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità e in forza del rigoroso vaglio dei dati conoscitivi acquisiti accompagnato dalla rigida osservanza del dovere di motivazione.

Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è propria di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Viceversa la veste di "concorrente esterno" può essere attribuito a colui che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, esplicante un'effettiva rilevanza causale, tale da configurarsi come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670).

Di conseguenza la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorceria, sicchè deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare e che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni.

2.6. Il secondo vizio logico dell'ordinanza impugnata concerne quindi la mancata motivazione circa la pretesa organicità del rapporto fra il B. (e quindi, a cascata, il L.) e la consorceria M. e il ruolo rivestito appunto dal B. nel sodalizio, alla luce dei criteri sopra enunciati.

Le considerazioni esposte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto insufficienti a tal fine, limitandosi a delineare il contenuto e i presupposti dell'accordo intervenuto fra il M. e il B. con la partecipazione delle cosche cosentine e l'intervento attivo del Mo., a cui viene ascritto, per lo specifico spessore criminale rivestito, l'effetto di far ottenere al B. condizioni di miglior favore nei contributi da corrispondere, allo scopo di tutelare l'impresa attraverso la quale controllava gli appalti nella provincia di Reggio Calabria.

Manca quindi l'adeguato approfondimento dello specifico profilo relativo all'organicità del rapporto e all'affectio societatis in capo al B., ricavati in via automatica e generalizzata dalla mera esistenza di un accordo, relativo, pur sempre, al pagamento di tangenti da parte sua.

2.7. Il terzo vizio logico - e sicuramente quello più grave - addebitabile all'ordinanza impugnata attiene proprio alla configurazione come penalmente rilevante della condotta del B. (e quindi in via derivata del suo braccio destro L.) per la riconduzione dei suoi comportamenti alla figura

dell'imprenditore colluso, sopra delineata, piuttosto che a quella dell'imprenditore vittima.

Giova premettere che il provvedimento impugnato, sia pur genericamente riconducendo il gruppo Barbieri ad emanazione della cosca Ba. e alla figura criminosa del Mo., dà per scontato il suo coinvolgimento in sistematiche attività di turbative d'asta quanto agli appalti nel reggino; e tuttavia non viene spesa parola, nè vengono illustrati elementi indiziari, per comprovare che gli appalti di (OMISSIS) siano stati ottenuti dal gruppo Barbieri mediante attività illecite; tanto meno si assume e si dimostra indiziariamente che tale favorevole risultato imprenditoriale sia stato ottenuto dal gruppo Barbieri per effetto di ingerenze e pressioni provenienti dalla cosca M..

Tale accordo - che è lo strumento negoziale che si imputa al L. di aver conosciuto, eseguito e difeso - non ha per contenuto, secondo la stessa ricostruzione prospettata nell'ordinanza catanzarese, altro che il pagamento di contributi estorsivi da parte del gruppo Barbieri e a favore della cosca M. a fronte dei vari appalti conseguiti, per importi ritenuti non troppo esosi e con modalità e tempistiche particolari (percentuali basse e successive erogazioni a cadenza mensile); l'accordo prevedeva l'esonero da ogni pretesa da parte di altre consorterie cosentine, che era stato messo in discussione in seguito alla carcerazione del soggetto, P., che era intervenuto in sede di stipulazione, con la conseguente crisi che aveva determinato le richieste di intervento rivolte da B. e L. al M. per ripristinare le condizioni pattuite.

Tali elementi, di per sè, sono compatibili anche con la figura dell'imprenditore vittima, che cede alla pressione estorsiva, senza denunciarla alle autorità, con comportamento eticamente riprovevole ma penalmente irrilevante; nella specie vi è indubbiamente qualche elemento in più, non foss'altro che per l'intervento a garanzia di tale accordo di un altro esponente della malavita organizzata volto a proteggere un soggetto che opera nella sua orbita.

Tutto ciò è però insufficiente a delineare la figura dell'imprenditore colluso, intraneus o concorrente, in difetto di adeguato approfondimento dei vantaggi strumentali conseguiti, che non possono, contraddittoriamente, essere ravvisati nella stessa esistenza dei pagamenti estorsivi e nella conseguente aspettativa di non vedersi assoggettare a pressioni estorsive anche da parte di altri soggetti che accampino ulteriori pretese (aspettativa questa addirittura immanente e coesenziale ad un sistema estorsivo praticato da un'associazione per delinquere di tipo mafioso attraverso il controllo del territorio).

Occorre invece, come sopra illustrato, che l'imprenditore ricavi dall'accordo sinallagmatico con l'associazione mafiosa il beneficio di imporsi nel territorio in posizione dominante, rivolgendo a proprio profitto il contatto con l'associazione mafiosa, ad esempio, assicurandosi un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza.

2.8. Nella fattispecie peraltro non risulta affatto che B. abbia vinto illecitamente le gare d'asta per i lavori di appalto in questione per effetto di attività riconducibili alla consorteria M., che possano in qualche misura rappresentare la moneta di scambio della negoziazione.

Solo a pagina 17 del provvedimento impugnato - e per giunta rappresentando tali circostanze come mero elemento di rafforzamento di una gravità indiziaria della partecipazione del L. all'associazione capeggiata da M.F. e non già come il necessario elemento strutturale del rapporto sinallagmatico - il Tribunale del riesame catanzarese prospetta una serie di circostanze come vantaggi ritratti dal gruppo Barbieri dalla partecipazione all'associazione mafiosa, argomentando peraltro in termini di assoluta genericità, senza alcun riferimento a specifiche risultanze investigative e ad atti di indagine, e in alcuni casi mediante allegazioni non facilmente comprensibili, comunque contestate dal ricorrente.

Tra i vantaggi competitivi ritratti dal L. (rectius dal gruppo Barbieri) viene annoverata, in modo totalmente generico, la fornitura del pesce all'Hotel (OMISSIS) a condizioni più vantaggiose rispetto ad altri acquirenti di (OMISSIS), e senza considerare se siffatti altri acquirenti pagassero

contributi estorsivi alla cosca M. e in che misura e con quali modalità.

Viene indicato, anche in questo caso, con estrema genericità, che i proventi della gestione della sala giochi "(OMISSIS)" di Clogos s.r.l. venivano utilizzati per attuare una compartecipazione agli utili da parte della consorterìa del M.: il che, oltre scarsamente perspicuo, appare anche contraddittorio, riferendosi, ancora una volta, a flussi di denaro provenienti dal gruppo Barbieri in favore dell'associazione mafiosa, fossero o non fossero modalità di pagamento dei contributi mensili pattuiti. Riesce invero piuttosto disagevole concepire siffatte erogazioni come un indebito vantaggio competitivo conseguito dal B..

Infine si indica - ancora con grave genericità - una interferenza della cosa nella gestione della discoteca "(OMISSIS)" imponendo il prezzo per l'affitto del locale; non si comprende, in difetto di più precise indicazioni, in che cosa si sarebbe tradotto il vantaggio strumentale conseguito dal gruppo Barbieri, rispetto a una normale negoziazione commerciale in cui chi affitta la propria azienda può contrattare liberamente le condizioni a cui ritiene favorevole l'operazione; a tacer del fatto che il caricamento di un sovrapprezzo estorsivo sull'affittuario non giova certamente agli interessi dell'affittante.

Più in generale e conclusivamente, il provvedimento impugnato non è sorretto da motivazione logica e coerente circa il punto essenziale relativo alla partecipazione del B. all'associazione per delinquere di tipo mafioso, snodo imprescindibile per ribaltare l'accusa associativa in capo all'importante collaboratore L., e cioè in ordine ai vantaggi indebiti conseguiti per effetto dell'adesione, in un contesto caratterizzato oggettivamente solo da contributi economici a favore dell'associazione, letti come finanziamenti e in realtà pienamente compatibili, in difetto dei richiesti approfondimenti, con mere erogazioni estorte.

3. Il provvedimento impugnato deve quindi essere annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

PQM
P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

Note

Utente: MARIANNA MUSCATELLO
www.iusexplorer.it - 05.02.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156